

SCHEDA DDL LAVORO

Successione delle letture parlamentari		
C.1532	stralcio di C.1532-bis , C.1532-ter conclusione anomala per stralcio	28 novembre 2023
C.1532-bis	approvato	9 ottobre 2024
S.1264	approvato definitivamente, non ancora pubblicato	11 dicembre 2024

- Il testo si compone di **34 articoli** e introduce una serie di misure relative a lavoro, previdenza e formazione.
- Il provvedimento apporta **modifica alla normativa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**, semplifica ricorsi amministrativi INAIL e INPS e aggiorna regole su contratti a termine e apprendistato, rafforza la tutela per lavoratori autonomi in caso di maternità o emergenze e regola i fondi di solidarietà bilaterali, include norme per semplificare procedimenti previdenziali e garantire portabilità di contributi.
- In ultimo, vengono **rafforzati il monitoraggio delle politiche per le famiglie e la formazione**, al fine, tra l'altro di migliorare **la gestione degli enti previdenziali e il coordinamento istituzionale**.

Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpellati composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico. Qualora la materia oggetto di interpellato investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato;

si prevede una Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, stabilendosi che entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali renda comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti;

il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di **educazione continua in medicina**, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3 (ai sensi del quale per lo svolgimento delle funzioni di medico competente sono necessari sia il conseguimento dei crediti formativi minimi previsti dal programma di educazione continua in medicina sia la maturazione di una quota non inferiore al 70% di tali crediti minimi nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro"), ai fini della permanenza nell'elenco dei medici competenti di cui al comma 4;

si interviene altresì su aspetti relativi alla visita medica preventiva e si consente, in deroga, l'uso dei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi,

sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

Articolo 2 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

In particolare, il comma 1 consente al datore di lavoro di ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'INAIL, in relazione alla loro competenza per territorio (attualmente il ricorso va presentato al CdA dell'INAIL in relazione a provvedimenti dell'Istituto riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

Articolo 3 (Restituzione delle somme versate dall'INAIL per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto)

L'articolo detta disposizioni di dettaglio per il versamento da parte di un Istituto bancario o di Poste delle prestazioni versate dall'INAIL (e non solo dall'INPS) per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto.

Articolo 4 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici)

In particolare, si dispone che i ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, di cui alla legge n. 493 del 1999, sono decisi dalla sede territoriale dell'INAIL che ha emesso il provvedimento ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Vi sono poi disposizioni su termini e procedimenti.

Articolo 5 (Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in materia di comunicazioni di decesso all'Istituto nazionale della previdenza sociale)

le comunicazioni di decesso trasmesse all'INPS dai medici necroscopi sono messe a disposizione dell'INAIL.

Articolo 6 (Sospensione della prestazione di cassa integrazione)

il comma 1 stabilisce che il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate (eliminando l'attuale deroga); il comma 2 conferma che il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'INPS dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1.

Articolo 7 (Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne)

si dispone che, in caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti tributari da eseguire da parte dei liberi professionisti per i loro clienti sono sospesi, rispettivamente, a decorrere dall'ottavo mese di gestazione (anziché dal giorno del ricovero) fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare un certificato medico.

Le norme si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, è impossibilitato temporaneamente all'esercizio dell'attività professionale. Il libero professionista, entro il quindicesimo giorno dalle dimissioni dal ricovero ospedaliero del proprio figlio,

deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante l'avvenuto ricovero, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

Articolo 8 (Modifiche alla disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali)

la norma permette di fornire ai fondi di nuova costituzione una dotazione iniziale che permetta l'erogazione delle prestazioni fin dalle prime fasi di operatività del fondo, con disposizioni di dettaglio per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023 ai fini di assicurare la prestazione di assegni di integrazione salariale.

Articolo 9 (Disposizioni in materia di flessibilità nell'utilizzo delle risorse dei fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito nel settore della somministrazione di lavoro)

in considerazione dei rapidi cambiamenti del mercato del lavoro che richiedono il tempestivo adeguamento delle competenze dei candidati a una missione e dei lavoratori assunti a tempo determinato o indeterminato e della necessità di reperire e formare le professionalità necessarie per soddisfare i fabbisogni delle imprese e per favorire l'attuazione del PNRR, si consente l'utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle risorse dei fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito nel settore della somministrazione di lavoro (derivanti dalla contribuzione in capo ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, pari al 4% della retribuzione dei lavori somministrati) in deroga alle previsioni del comma 3 (ai sensi del quale le iniziative finanziate con i predetti contributi sono attuate nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro).

Articolo 10 (Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015, in materia di somministrazione di lavoro)

prevede che l'assunzione da parte del somministratore di soggetti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non rientri nel calcolo dei limiti previsti per l'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato.

Sopprime poi la previsione, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato, che consente all'utilizzatore di impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato; stabilisce la disapplicazione, per i soggetti assunti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 ai sensi del quale al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi; b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; b-bis) in sostituzione di altri lavoratori), in caso di impiego di soggetti disoccupati, che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Articolo 11 (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali)

Il comma 1 dispone che l'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015 (ai sensi del quale, qualora un lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasformi in contratto a tempo indeterminato), tali disposizioni non

trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali) si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del DPR n. 1525 del 1963, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Articolo 12 (Modifica all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di indennità per i dipendenti degli uffici stampa delle regioni)

la disposizione in esame è volta a consentire il riconoscimento di una specifica indennità agli addetti agli uffici Stampa inquadrati nei profili di cui all'articolo 18-bis del C.C.N.L. 2016-2018 del comparto Funzioni locali, ed è destinata a coloro che abbiano i requisiti indicati, nei soli limiti delle risorse disponibili in sede di contrattazione integrativa nella dotazione dell'ente.

Articolo 13 (Durata del periodo di prova)

Il comma 1, integrando l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 104 del 2022 (che si applica ai rapporti di lavoro a tempo determinato di cui non è parte la pubblica amministrazione), facendo salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, stabilisce la durata del periodo di prova in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi, e a 30 giorni, per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.

Articolo 14 (Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile)

Il comma 1, modificando l'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge n. 81 del 2017, fissa il termine entro cui il datore di lavoro deve comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile (a legislazione vigente il termine dell'adempimento non è individuato espressamente). Il termine viene dunque fissato entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo

Articolo 15 (Misure in materia di politiche formative nell'apprendistato)

la norma prevede una copertura finanziaria a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, per un importo pari allo stanziamento già definito per le attività di formazione promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio dell'apprendistato (in tutte le sue tipologie) ai sensi del capo V del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Articolo 16 (Incremento delle risorse destinate alle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative)

Il comma 1 incrementa le risorse destinate all'attuazione della legge n. 40 del 1987 (la quale prevede l'erogazione di contributi per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative) di 5 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione

Articolo 17 (Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti)

l'articolo in esame appare determinare un ampliamento dei soggetti che possono optare per il regime forfetario agevolato. Il comma 1 esclude l'applicazione della causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (ai sensi della quale il regime forfetario fiscale previsto per i lavoratori autonomi non trova applicazione nei confronti delle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro), nei confronti delle persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che esercitano attività libero-professionali, comprese quelle esercitate nelle forme di cui all'articolo 409, comma 1, numero 3), del codice di procedura civile, in favore di datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti, a seguito di contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario compreso tra il 40 e il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Il numero dei dipendenti di cui al primo periodo è calcolato alla data del 1° gennaio dell'anno in cui sono stipulati contestualmente il contratto di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo o d'opera professionale. I lavoratori autonomi sono tenuti a eleggere un domicilio professionale distinto da quello del soggetto con cui hanno stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale. Il comma 2, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, in mancanza di iscrizione in albi o registri professionali, esclude altresì l'applicazione della causa ostativa di cui sopra nei confronti delle persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo, nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previsti da specifiche intese realizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011. Il comma 3 stabilisce che le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente a condizione che il contratto di lavoro autonomo stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato sia certificato dagli organi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e che non si configuri, rispetto al contratto di lavoro subordinato, alcuna forma di sovrapposizione riguardo all'oggetto e alle modalità della prestazione nonché all'orario e alle giornate di lavoro.

Articolo 18 (Unico contratto di apprendistato duale)

le disposizioni in esame sostituiscono il comma 9 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 81 del 2023, relativo alla trasformazione del contratto di apprendistato, prevedendo che il contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, possa essere trasformato, oltre che in apprendistato professionalizzante (come a legislazione vigente), anche in apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale.

Articolo 19 (Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro)

Il comma 1, inserendo il comma 7-bis nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015 (recante disciplina sulle dimissioni volontarie e sulla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro), stabilisce che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dall'articolo 26. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

Articolo 20 (Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro)

il comma 1 non prescrive ma semplicemente consente la modalità telematica per i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro e alla luce della clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 3 e demanda ad un decreto interministeriale la definizione delle regole tecniche per l'adozione, nei procedimenti di cui al comma 1, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 21 (Modifica all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità)

Proroga per le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato, che possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale. Le assunzioni devono avvenire, per espressa disposizione della disciplina ora prorogata (articolo 1, commi 446-449, della legge di bilancio per il 2019), nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale.

Articolo 22 (Disposizioni in materia di dichiarazione della spesa sostenuta per attività di mediazione in caso di cessione di immobili)

Il comma 1, sostituendo la lettera d) del comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, conferma la possibilità per ciascuna delle parti coinvolte in cessioni di immobili di adempiere all'obbligo di attestare l'ammontare della spesa sostenuta per attività di mediazione in caso di cessione di immobili mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e introduce l'alternativa di attestare il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta nonché, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

Articolo 23 (Dilazione del pagamento dei debiti contributivi)

modifica la disciplina del pagamento rateale dei debiti contributivi di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 338 del 1989, in una logica di semplificazione del procedimento di concessione previsto in caso di richiesta di pagamento da parte del debitore in un numero di rate maggiore di 24 e fino a 60. Infatti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, la concessione del prolungamento della dilazione a 36 e a 60 rate prevede un'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 116, comma 17, della legge n. 388 del 2000. Pertanto, il comma 2 stabilisce che tale autorizzazione ministeriale non sia più necessaria per gli Enti coinvolti (INPS e INAIL) a far data dal 1° gennaio 2025.

Articolo 24 (Disposizioni in materia previdenziale concernenti il personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

Il comma 1, ferme restando le disposizioni in materia di termini di prescrizione, dispone l'applicazione dell'articolo 1, comma 131, della legge n. 213 del 2023 (ai sensi del quale, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, le amministrazioni pubbliche, per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS, sono tenute a trasmettere all'INPS, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, esclusivamente le denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003, ovvero quelle relative alle retribuzioni decorrenti dal gennaio 2005), anche al personale di cui all'articolo 152 del DPR n. 18 del 1967 iscritto a enti previdenziali italiani.

Articolo 25 (Disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in materia contributiva)

Il comma 1, integrando gli articoli 24 e 29 del decreto legislativo n. 46 del 1999, prevede che i ricorsi (in materia contributiva) contro l'iscrizione al ruolo, nonché contro l'esecuzione e gli atti esecutivi, siano notificati presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.

Articolo 26 (Attività della società INPS Servizi Spa a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle sue società e degli enti da esso vigilati e in house)

Il comma 1, aggiungendo il comma 7-bis all'articolo 5-bis del decreto-legge n. 101 del 2019, stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le sue società, gli enti da esso vigilati e le società che operano

quali società in house del Ministero medesimo possono avvalersi, con oneri a proprio carico, delle prestazioni della società INPS servizi spa per attività rientranti nell'oggetto sociale della medesima.

Articolo 27 (Apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali)

Il comma 1 dispone che i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP, nonché i dipendenti e i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, **che non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge n. 662 del 1996, possono aderire alla stessa, tramite comunicazione all'INPS della volontà di adesione.** Il comma 2 considera irrevocabile l'adesione alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della legge n. 662 del 1996, e stabilisce che le relative prestazioni possono essere richieste decorso un anno dall'iscrizione. La RT ricorda che, secondo il quadro normativo di riferimento, i lavoratori dipendenti, iscritti alle casse pensionistiche pubbliche (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS) o ai fondi dei trattamenti di previdenza pubblica (ex ENPAS e ex INADEL) gestiti dall'INPS (ex INPDAP), sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Articolo 28 (Disposizioni in materia di iscrizione dei dipendenti pubblici in quiescenza alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego)

Il comma 1 consente ai dipendenti pubblici in quiescenza, tramite rilascio di apposita delega all'INPS, di iscriversi alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego riconosciute rappresentative 28 dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, analogamente a quanto previsto all'articolo 23-octies del decreto-legge n. 267 del 1972 per le organizzazioni rappresentate nel CNEL. Il comma 2 esclude il personale in quiescenza di cui al comma 1 dal computo ai fini della determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali cui è iscritto ai sensi del medesimo comma 1.

Articolo 29 (Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all'APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto)

Il comma 1 dispone che le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'indennità di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016 (APE sociale), e le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto (riservato ai cd. lavoratori precoci), di cui all'articolo 1, commi da 199 a 205, della medesima legge n. 232 del 2016, sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno. Il comma 2 stabilisce che le domande acquisite, di cui al comma 1, trovano accoglimento esclusivamente se, all'esito dello svolgimento delle attività di monitoraggio previste, rispettivamente, dall'articolo 11 del regolamento di cui al DPCM 23 maggio 2017, n. 88, e dall'articolo 11 del regolamento di cui al DPCM 23 maggio 2017, n. 87, residuano le necessarie risorse finanziarie.

Articolo 30 (Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610)

disciplina la regolarizzazione dei periodi contributivi caduti in prescrizione, dando facoltà al datore di lavoro di costituire, tramite la corresponsione della riserva matematica, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al lavoratore in relazione ai contributi omessi (comma 1). La norma concede inoltre la possibilità al lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro quando non possa ottenere da quest'ultimo la costituzione della rendita (comma 5); tale facoltà sussiste anche nel caso in cui il lavoratore abbia già ottenuto la pensione e può essere esercitata anche dai superstiti del lavoratore. La legge non prevede una specifica disposizione sulla scadenza della facoltà di costituzione della rendita vitalizia; tuttavia, va

evidenziato che la Suprema Corte ha recentemente confermato che, in base al principio di certezza del diritto, sussiste un termine finale entro il quale il lavoratore interessato può esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui all'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962. Per contributi omessi, la prescrizione non può essere che quella ordinaria decennale (sentenza a Sez. Unite, n. 21302 del 14 settembre 2017). Le strutture territoriali dell'INPS, in assenza di istruzioni amministrative a livello centrale e sulla base delle indicazioni fornite dalle Avvocature distrettuali che eccepivano la prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia, hanno agito in modo non uniforme rispetto ai termini di prescrizione. La disposizione in esame istituisce un nuovo diritto in capo al lavoratore per consentire la costituzione della rendita vitalizia successivamente alla scadenza dei termini prescrizionali.

Articolo 31 (Svolgimento mediante videoconferenza o in modalità mista delle riunioni degli organi degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)

Il comma 1, al fine di contenere i costi e consentire la più ampia partecipazione dei componenti, consente che le riunioni degli organi statuari degli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 si svolgano, anche ordinariamente, mediante videoconferenza, anche soltanto per una parte dei componenti, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità, sicurezza delle comunicazioni e protezione dei dati personali di cui all'articolo 73 del decreto-legge n. 18 del 2020. Il comma 2 dispone che gli enti previdenziali di cui al comma 1, che non prevedono nei propri ordinamenti le modalità di svolgimento delle riunioni di cui al medesimo comma 1, sono tenuti a disciplinarle nei rispettivi statuti, con deliberazione da sottoporre ai Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 32 (Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento presso le istituzioni scolastiche)

Si istituisce presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nel quale sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche (comma 784-quinquies); si provvede all'istituzione presso il Ministero dell'istruzione e del merito dell'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con compiti di sostegno delle attività di monitoraggio e di valutazione dei medesimi percorsi; si stabilisce che ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati (comma 784-sexies); si rinvia ad un decreto del Ministro 34 dell'istruzione e del merito la definizione della composizione, delle modalità di funzionamento e della durata in carica dei componenti dell'Osservatorio (comma 784-septies). Le disposizioni sono mirate al potenziamento degli interventi in materia di sviluppo delle competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nello specifico, precisa che con l'introduzione del comma 784-quinquies all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, si costituisce l'albo delle buone pratiche dei PCTO, assicurando che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché la piattaforma per l'alternanza scuola-lavoro è già operativa e al suo interno è già prevista la sezione "Storie di alternanza" nella quale sono descritte le buone pratiche. Pertanto, all'attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Quanto al comma 784-sexies, che istituisce l'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, rileva che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché, come espressamente previsto, all'attuazione dello stesso si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, sottolinea che è espressamente previsto che la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non dia diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.

Articolo 33 (Potenziamento del ruolo dei centri per la famiglia)

Il comma 1, al fine di rafforzare le funzioni di supporto e di informazione alle famiglie svolte dai centri per la famiglia, anche con riferimento alle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, modificando il comma 1250 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, aggiunge all'elenco delle destinazioni del Fondo per le politiche della famiglia gli interventi volti a potenziare il ruolo dei centri per la famiglia, prima ricompresi nell'ambito della disposizione relativa ai consultori familiari (comunque finanziati a valere sul medesimo Fondo).

Articolo 34 (Permessi non retribuiti)

Il comma 1 dispone che i vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali di cui ai capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, ratificato dalla legge n. 561 del 1956, qualora dipendenti delle aziende e degli enti del SSN, possono usufruire di permessi non retribuiti per la partecipazione ad attività istituzionali connesse all'espletamento del relativo mandato di durata non superiore a 8 ore lavorative mensili. Il comma 2 impone ai dipendenti che intendono usufruire dei permessi di cui al comma 1 di farne richiesta scritta e motivata all'amministrazione di appartenenza con almeno tre giorni di anticipo, salve comprovate ragioni di urgenza, senza oneri per la sostituzione del personale.